



SENTENZA N. 75/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **74125** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossella De Angelis e Simona D'Alisera, contro INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in atti la ricorrente, premesso di aver conseguito, giusta provvedimenti n. 065192 del 28.6.2021 e n. V11403 del 28.6.2021, emessi dal Ministero della Pubblica Istruzione Ambito Territoriale di Napoli, il riconoscimento del riscatto degli anni di laurea e del riscatto per il servizio svolto, per anni 5, mesi 11 e giorni 19, nonché alla ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79, per anni 4 e mesi 9, e di aver corrisposto i relativi oneri, pari a euro 6.778,67; premesso altresì che il provvedimento di pensione provvisoria, emesso in data 8.12.2021, non aveva tenuto conto di detti periodi, pur essendo l'INPS in possesso di tutta la documentazione necessaria, onde procedere alla liquidazione del trattamento, tenuto conto del riscatto e della ricongiunzione; tanto premesso, chiedeva a questa Corte la rideterminazione del trattamento pensionistico alla stessa spettante.

Non si costituiva l'INPS, nonostante la ritualità della notifica.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la pubblicazione del dispositivo ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

La controversia in esame riguarda la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico ad essa spettante, tenuto conto del riscatto degli anni di laurea e della ricongiunzione servizio prestato.

Dalla documentazione in atti si evince che, con provvedimenti n. 065192 del 28.6.2021 e n. V11403 del 28.6.2021, emessi dal Ministero della Pubblica Istruzione Ambito Territoriale di Napoli, e trasmessi al Ministero degli Esteri, sono stati riconosciuti il riscatto degli anni di laurea ed il riscatto per il servizio svolto, per anni 5, mesi 11 e giorni 19, nonché la ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79, per anni 4 e mesi 9; in relazione a siffatto riconoscimento, la ricorrente, in data 6.7.2021, ha quindi corrisposto i relativi oneri, pari a euro 6.778,67.

Risulta inoltre che, in data 2.3.2023, il Ministero degli Affari Esteri ha sollecitato l'INPS alla riliquidazione della pensione dell'odierna ricorrente, *"includendovi i provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione perfezionati, pagati e ora inseriti nella posizione in Passweb"*, ed allegando nuovamente la documentazione utile a tali fini.

La ricorrente ha inoltre provveduto a sollecitare l'INPS con diffida dell'11.4.2013, rimasta senza riscontro.

Ne consegue che alla ricorrente compete la rideterminazione del trattamento pensionistico, tenuto conto dell'avvenuto riscatto degli anni di laurea e della ricongiunzione del servizio prestato, di cui ai richiamati provvedimenti del MIUR, e alla corresponsione dei ratei pensionistici arretrati, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, nei sensi di cui in motivazione, nonché alla corresponsione dei ratei pensionistici arretrati oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28/2/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO

05.03.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli